



Il principio di strumentalità delle forme salva l'appello dall'improcedibilità per mancato deposito dell'atto e delle relate

L'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non può determinare l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, risulta in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di "strumentalità delle forme" processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito.

di Laura Biarella - Avvocato del Foro di Perugia e Giornalista pubblicista

Cass. civ., sez. I, ord., 25 ottobre 2024, n. 27677



La vicenda

La Corte territoriale dichiarava improcedibile l'appello proposto da due soggetti verso una società di costruzioni e un consorzio, avverso la pronuncia che aveva rigettato la domanda dei medesimi appellanti. La Corte territoriale osservava che i due soggetti avevano depositato le relate di notifica della notificazione della citazione in appello in **formato pdf** e le ricevute di consegna dell'atto ai due convenuti e ai loro difensori, dai quali si evinceva che detta notifica era stata eseguita tramite PEC ai sensi della l. n. 53/94. Inoltre, gli appellati, nel costituirsi, avevano depositato le relate di notifica e copia del messaggio PEC in formato pdf e, alla prima udienza, la Corte aveva rilevato che non avevano dimostrato la notifica dell'atto d'appello in forma telematica. Per tale giudice territoriale non era emersa la prova della data della notificazione, né dell'eventuale sanatoria del vizio per il deposito telematico della copia analogica dell'appello.

I depositi

Nei fatti, i due ricorrenti avevano depositato le relate di notifica della citazione in appello in formato pdf e le ricevute di consegna dell'atto ai due convenuti e ai loro difensori, dalle qua

Cass. civ., sez. I, ord., 25 ottobre 2024, n. 27677